

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

**Un restyling
a doppio senso**

DI MARINO LONGONI

Il decreto fiscale n. 38/2026, fresco di conversione in legge, ridisegna i contorni dell'iperammortamento, muovendosi su un doppio binario che da un lato spalanca le porte alla modernizzazione tecnologica e dall'altro rischia di frenare l'entusiasmo di una platea importante di contribuenti. Il legislatore ha compiuto una scelta coraggiosa abbattendo il vincolo territoriale del "Made in Eu": una svolta attesa che cancella un limite ormai anacronistico e amplia in modo strutturale il perimetro dei beni agevolabili. Per le imprese italiane si tratta di una boccata d'ossigeno immateriale e strategica, poiché l'accesso alla maxi deduzione non è più subordinato alla provenienza geografica dei macchinari o dei software abilitanti, consentendo di attingere liberamente alle migliori tecnologie disponibili sui mercati globali per centrare gli obiettivi di transizione digitale ed efficientamento produttivo.

Tuttavia, l'efficacia di questa liberalizzazione rischia di essere sminuita dai meccanismi contabili del Concordato preventivo biennale (Cpb), creando un paradosso normativo che depotenzia il beneficio proprio per quelle imprese che hanno scelto la via della stabilità fiscale. La frizione nasce dalla natura stessa del reddito concordato. La maxi deduzione derivante dall'iperammortamento non entra direttamente nel motore di calcolo della base imponibile patuita e blindata con l'Agenzia delle entrate, ma viene relegata al di fuori dell'accordo principale.

La soluzione tecnica individuata dal legislatore per far convivere i due istituti prevede che l'agevolazione concorra a determinare il saldo netto esterno, una sorta di "contenitore delle componenti straordinarie" in cui l'iperammortamento si somma e si compensa con plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze e perdite su crediti. Questo saldo va poi a modificare, a posteriori, il reddito concordato originario. In questi casi l'Agenzia può però verificare la corretta determinazione di tali valori (es. deducibilità e competenza temporale) e per-

tanto le componenti straordinarie che confluiscono nel "saldo netto" non beneficiano dell'immunità o della predeterminazione forfettaria garantita dal patto con il Fisco nell'ambito del concordato. L'Agenzia può pertanto sottoporre tali valori a controllo e accertamento con le modalità ordinarie poiché seguono il principio dell'effettivo realizzo. In pratica il "contenitore delle componenti straordinarie" non consente di mantenere quelle tutele che il patto con il fisco può garantire.

Se l'intento era quello di salvaguardare il diritto all'incentivo, l'effetto pratico rischia di essere parzialmente penalizzante perché l'iperammortamento non viene goduto appieno in modo lineare, ma subisce l'influenza di dinamiche aziendali straordinarie che possono ridurre la portata o l'immediata percezione del risparmio fiscale.

Il nodo politico ed economico resta dunque parzialmente scoperto. Se l'eliminazione delle barriere europee offre alle imprese una prateria di investimenti prima preclusi, l'incastro imperfetto con le regole del Cpb costringerà i professionisti e i direttori finanziari a una pianificazione millimetrica, valutando se la stabilità del concordato valga l'eventuale "diluizione" di un iperammortamento che, mai come oggi, è globale nella forma ma condizionato dalla burocrazia domestica nella sostanza.

— © Riproduzione riservata — ■

